

COMUNE DI CAMPOFRANCO

(Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO

SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI COMUNALI

Art. 1

Oggetto

1. Le norme di cui al presente regolamento, in attuazione della Legge 31/12/1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate per fini istituzionali dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche.

2. In adempimento dell'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

4. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono le funzioni per esso previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
- b. per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22 comma 1 e 24 della legge 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D. Lgs. n. 135/99;
- c. per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d. per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- e. per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D. Lgs. n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

Art. 4

Circolazione dei dati all'interno del Comune

1. Il Comune provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione da parte degli operatori.
2. Particolari limitazioni alla circolazione interna delle informazioni sono garantite per i dati sensibili.
3. L'accesso ai dati sensibili è autorizzato solo all'interno degli uffici detentori delle informazioni; tali informazioni in nessun caso possono essere trasmesse, comunicate o diffuse al di fuori dell'ufficio stesso, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 5

Trasmissione, comunicazione e diffusione

1. Il Comune, a mezzo delle sue articolazioni organizzative, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti Territoriali, degli Enti Pubblici, dei gestori-esercenti-incaricati di pubblico servizio, ecc.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche.
3. La comunicazione e diffusione dei dati personali sono ammesse solo nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti relativi all'accesso, fermo restando la compatibilità con la tutela dei dati personali previsti dalla Legge n. 675/96 e dal presente regolamento.

Art. 6

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta dei Responsabili di Area.
2. Le banche dati di cui al presente regolamento, di norma, sono gestite su supporto cartaceo o informatico.

Art. 7

Titolare, Responsabili ed Incaricati

1. Ai fini dell'applicazione della Legge 675/96, il Comune è " Titolare " del trattamento dei dati personali contenute nelle banche dati del Comune stesso; i relativi adempimenti sono effettuati dal Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante.
2. Ai fini dell'attuazione della Legge 675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento alla struttura organizzativa individuata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i " Responsabili " del trattamento sono i Responsabili di Area del Comune.
3. Nell'ambito della propria Area, il responsabile del trattamento dei dati designa gli " Incaricati " del trattamento.
4. A cura degli Incaricati del trattamento viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della Legge 675/96, facendo espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.

Art. 8

Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelli inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D. Lgs. n. 135/99, da altre leggi e dal Garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

Art. 9

Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D. Lgs. n. 135/99

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D. Lgs. n. 135/99, e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3 bis della Legge n. 675/96, l'amministrazione:
 - a. verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b. verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - c. individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. Ogni responsabile comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Art. 10

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D. Lgs. n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato periodicamente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
5. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

Art. 11

Controlli

1. A cura del responsabile del trattamento della banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti, nonché l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili, la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 31/12/1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.